

RETTIFICHE

Rettifica della comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 196 dell'8 giugno 2018)

(2019/C 169/10)

Alla pagina 1, indice, punto 3.7:

anziché: «Complementi alimentari»,

leggasi: «Integratori alimentari».

Alla pagina 2, sezione 2, punto 2.1.1., primo capoverso, seconda frase:

anziché: «Che tipo di contenitori rientrano indicativamente nel campo di applicazione della presente disposizione?»,

leggasi: «Quali casi rientrano indicativamente nel campo di applicazione della presente disposizione?».

Alla pagina 2, sezione 2, punto 2.1.1., terzo capoverso:

anziché: «Si renderebbe necessaria l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), ove si ritenga che il consumatore medio si aspetti che un particolare alimento sia prodotto con un determinato ingrediente o che un determinato ingrediente sia naturalmente presente in tale alimento, mentre questi sono di fatto stati sostituiti con un diverso componente o un diverso ingrediente.».

leggasi: «Si renderebbe necessaria l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), ove si ritenga che il consumatore medio si aspetti che un particolare alimento sia prodotto con un determinato ingrediente o che un determinato ingrediente sia naturalmente presente in tale alimento, mentre di fatto questi sono stati sostituiti con un diverso componente o un diverso ingrediente.».

Alla pagina 2, sezione 2, punto 2.3.1., terzo, quarto e quinto capoverso:

anziché: «Per gli imballaggi con facce rettangolari o le scatole, la superficie maggiore è facile da determinare e consiste nel lato intero maggiore della confezione interessata (altezza × larghezza).

In caso di forme cilindriche (ad esempio, lattine) ovvero confezioni a forma di bottiglia (ad esempio, bottiglie), che hanno spesso forme irregolari, la superficie maggiore può essere intesa come la superficie esclusi tappi, fondi e flange di coperchi e fondi nel caso delle lattine, e spalle e colli nel caso di bottiglie e brocche.

Indicativamente, in base alla raccomandazione internazionale n. 79 dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale (¹), in caso di confezioni cilindriche o quasi cilindriche la superficie del pannello di visualizzazione principale della confezione è determinata per il 40 % dal prodotto dall'altezza della confezione x moltiplicata per la circonferenza, esclusi tappi, fondi, flange di coperchi e fondi nel caso delle lattine, e spalle e colli nel caso di bottiglie e brocche.».

leggasi: «Per gli imballaggi con facce rettangolari o le scatole, la superficie maggiore è facile da determinare e consiste nell'area della facciata maggiore dell'imballaggio interessato (altezza × larghezza).

In caso di forme cilindriche (ad esempio, lattine) ovvero confezioni a forma di bottiglia (ad esempio, bottiglie), che hanno spesso forme irregolari, la superficie maggiore può essere intesa come la superficie, escludendo la parte superiore, la parte inferiore, le flange superiori e inferiori delle lattine, le spalle e i colli delle bottiglie e dei barattoli.

Indicativamente, in base alla raccomandazione internazionale n. 79 dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale (¹), in caso di confezioni cilindriche o quasi cilindriche l'area di visualizzazione principale della confezione è determinata calcolando il 40 % dell'altezza della confezione x moltiplicata per la circonferenza, escludendo la parte superiore, la parte inferiore, le flange superiori e inferiori delle lattine, le spalle e i colli delle bottiglie e dei barattoli.».

Alla pagina 3, sezione 2, punto 2.4.1., terzo capoverso, primo e secondo trattino:

anziché: «— prodotti a base di carne e preparati di carne sotto forma di taglio (anche d'arrosto), fetta, porzione o carcassa di carne

— prodotti della pesca e preparati questi prodotti sotto forma di taglio (anche d'arrosto), fetta, porzione, filetto o prodotto intero della pesca.».

- leggasi:* «— prodotti a base di carne e preparazioni di carne sotto forma di taglio (anche d'arrosto), fetta, porzione o carcassa di carne;
- prodotti della pesca e prodotti preparati della pesca sotto forma di taglio (anche d'arrosto), fetta, porzione, filetto o prodotto intero della pesca.».

Alla pagina 4, sezione 2, punto 2.4.2., primo trattino, terzo capoverso:

- anziché:* «Tutti i nanomateriali ingegnerizzati utilizzati negli alimenti devono essere chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti.».
- leggasi:* «Tutti i nanomateriali ingegnerizzati utilizzati come ingredienti negli alimenti devono essere chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti.».

Alla pagina 4, sezione 2, punto 2.4.3., primo capoverso, prima frase:

- anziché:* «Il regolamento prevede che “quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non debba includere la glassa”.».
- leggasi:* «Il regolamento prevede che “quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non debba includere la glassatura”.».

Alla pagina 4, sezione 2, punto 2.4.3., terzo capoverso, terza frase:

- anziché:* «Inoltre, il regolamento specifica che quando un alimento congelato o surgelato è glassato, il peso netto dichiarato non deve comprendere il peso della glassa (peso netto senza glassa).».
- leggasi:* «Inoltre il regolamento specifica che quando un alimento congelato o surgelato è glassato, il peso netto dichiarato non deve comprendere il peso della glassatura (peso netto senza glassatura).».

Alla pagina 4, sezione 2, punto 2.4.3., quarto capoverso, ultimo trattino:

- anziché:* «— peso netto (senza glassa): X g.».
- leggasi:* «— peso netto (senza glassatura): X g.».

Alla pagina 5, sezione 2, punto 2.5.1., primo trattino, primo capoverso:

- anziché:* «— La data di congelamento o di primo congelamento (se il prodotto è stato congelato più di una volta) deve figurare obbligatoriamente sull'etichettatura delle carni congelate, preparati di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati non preimballati?».
- leggasi:* «— La data di congelamento o di primo congelamento (se il prodotto è stato congelato più di una volta) deve figurare obbligatoriamente sull'etichettatura delle carni congelate, preparazioni di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati non preimballati?».

Alla pagina 5, sezione 2, punto 2.5.1., primo trattino, terzo capoverso, prima frase:

- anziché:* «No, la data di congelamento o di primo congelamento è solo obbligatoria sull'etichettatura delle carni congelate, preparati di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati che sono preimballati.».
- leggasi:* «No, la data di congelamento o di primo congelamento è solo obbligatoria sull'etichettatura delle carni congelate, preparazioni di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati che sono preimballati.».

Alla pagina 6, sezione 3, punto 3.1.1., terzo capoverso, primo trattino:

- anziché:* «— i complementi alimentari (1).».
- leggasi:* «— gli integratori alimentari (1).».

Alla pagina 9, sezione 3, punto 3.3.6., terzo capoverso, frase introduttiva:

- anziché:* «Alcune indicazioni nutrizionali obbligatorie possono essere ripetute sull'imballaggio, nel campo visivo principale (in genere denominato “parte inferiore dell'imballaggio”) utilizzando uno dei seguenti formati:».
- leggasi:* «Alcune indicazioni nutrizionali obbligatorie possono essere ripetute sull'imballaggio, nel campo visivo principale (in genere denominato “parte anteriore dell'imballaggio”) utilizzando uno dei seguenti formati:».

Alla pagina 9, sezione 3, punto 3.3.7., terzo capoverso, prima frase:

anziché: «Le informazioni nutrizionali ripetute a titolo volontario nel campo visivo principale devono contenere unicamente il valore energetico o il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale.»

leggasi: «Le informazioni nutrizionali ripetute a titolo volontario nel campo visivo principale devono contenere unicamente il valore energetico o il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri, e di sale.»

Alla pagina 9, sezione 3, punto 3.3.7., terzo capoverso, ultima frase:

anziché: «È tuttavia possibile esprimere queste indicazioni sulla parte posteriore, sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento (oltre ai valori assoluti) anche se questa forma di espressione non è utilizzata nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria.»

leggasi: «È tuttavia possibile esprimere queste indicazioni sulla parte anteriore, sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento (oltre ai valori assoluti) anche se questa forma di espressione non è utilizzata nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria.»

Alla pagina 11, sezione 3, punto 3.4.3., primo capoverso:

anziché: «È possibile utilizzare il termine “Quantitativo giornaliero consigliato” o il relativo acronimo QGC?»,

leggasi: «È possibile utilizzare il termine “Quantitativo giornaliero consigliato” (Guideline Daily Amount) o il relativo acronimo GDA?».

Alla pagina 11, sezione 3, punto 3.4.3., terzo capoverso, seconda frase:

anziché: «Non è consentito pertanto utilizzare la nozione di “Quantitativo giornaliero consigliato” o la sigla QGC nel contesto dell'applicazione degli articoli 32 e 33 del regolamento (cfr. anche il punto 3.4.2).»,

leggasi: «Non è consentito pertanto utilizzare la nozione di “Quantitativo giornaliero consigliato” o l'acronimo GDA nel contesto dell'applicazione degli articoli 32 e 33 del regolamento (cfr. anche il punto 3.4.2).».

Alla pagina 12, sezione 3, punto 3.5.2., primo capoverso:

anziché: «Il valore energetico può essere espresso unicamente in kilocalorie (kcal) se la dichiarazione nutrizionale è ripetuta volontariamente nel campo di visione principale?»,

leggasi: «Il valore energetico può essere espresso unicamente in kilocalorie (kcal) se la dichiarazione nutrizionale è ripetuta volontariamente nel campo visivo principale?».

Alla pagina 12, sezione 3, punto 3.5.2., terzo capoverso:

anziché: «No, le indicazioni relative al valore energetico devono essere sistematicamente espresse in kJ (kilojoule) e kcal (kilocalorie).»,

leggasi: «No, le indicazioni relative al valore energetico devono essere sistematicamente espresse in kJ (kilojoule) e kcal (kilocalorie).».

Alla pagina 12, sezione 3, punto 3.6.1., terzo capoverso:

anziché: «I prodotti riportati nell'allegato V sono esentati dall'obbligo di dichiarazione nutrizionale, eccettuati i casi in cui non sia formulata un'indicazione nutrizionale.»

leggasi: «I prodotti riportati nell'allegato V sono esentati dall'obbligo di dichiarazione nutrizionale, eccettuati i casi in cui sia formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute.»

Alla pagina 13, sezione 3, punto 3.6.2., ottavo trattino:

anziché: «— prodotti a base di erbe aromatiche e spezie contenenti aromatizzanti e/o correttori di acidità»,

leggasi: «— prodotti a base di piante aromatiche e spezie contenenti aromi e/o correttori di acidità».

Alla pagina 13, sezione 3, punto 3.6.2., ottavo trattino, capoverso unico:

anziché: «Le erbe aromatiche, le spezie o le loro miscele sono esentate dall'obbligo della dichiarazione nutrizionale, in quanto sono consumate in piccole quantità e non hanno un impatto nutrizionale significativo sulla dieta. Analogamente, i prodotti contenenti aromatizzanti e/o correttori di acidità beneficiano di tale esenzione, a condizione che gli aromatizzanti e/o i correttori di acidità non abbiano un impatto nutrizionale significativo.»

leggasi: «Le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele sono esentate dall'obbligo della dichiarazione nutrizionale, in quanto sono consumate in piccole quantità e non hanno un impatto nutrizionale significativo sulla dieta. Analogamente, i prodotti contenenti aromi e/o correttori di acidità beneficiano di tale esenzione, a condizione che gli aromi e/o i correttori di acidità non abbiano un impatto nutrizionale significativo.»

Alla pagina 14, sezione 3, punto 3.7., titolo:

anziché: «Complementi alimentari»

leggasi: «Integratori alimentari».

Alla pagina 14, sezione 3, punto 3.7.1., primo capoverso:

anziché: «Per i complementi alimentari, quale terminologia relativa ai valori di riferimento deve essere utilizzata per la dichiarazione di vitamine e minerali?»

leggasi: «Per gli integratori alimentari, quale terminologia relativa ai valori di riferimento deve essere utilizzata per la dichiarazione di vitamine e minerali?».

Alla pagina 14, sezione 3, punto 3.7.1., terzo, quarto e quinto capoverso:

anziché: «Le norme in materia di dichiarazione nutrizionale del regolamento non si applicano ai complementi alimentari.

L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ sui complementi alimentari stabilisce che le informazioni sulle sostanze vitaminiche e i minerali debbano essere anche espresse in percentuale sui valori di riferimento riportati nell'allegato alla direttiva 90/496/CEE del Consiglio ⁽²⁾, sostituita dal regolamento del 13 dicembre 2014.

La direttiva 90/496/CEE ha imposto l'uso di una percentuale associata alle razioni giornaliere raccomandate (RGR), sostituite all'allegato XIII, parte A, del regolamento dalle assunzioni di riferimento o dai "valori nutrizionali di riferimento (VNR)". Mentre è possibile utilizzare il termine "valori nutrizionali di riferimento" o il suo acronimo VNR, a condizione che vi sia una spiegazione completa di tale termine sulla confezione e che tale spiegazione sia facilmente individuabile dai consumatori, a fini di coerenza è consigliabile utilizzare la stessa terminologia per i complementi alimentari e le altre sostanze nutritive sugli alimenti ⁽³⁾ e fare riferimento alle assunzioni di riferimento.»

leggasi: «Le norme in materia di dichiarazione nutrizionale del regolamento non si applicano agli integratori alimentari.

L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ sugli integratori alimentari stabilisce che le informazioni sulle sostanze vitaminiche e i minerali debbano essere anche espresse in percentuale sui valori di riferimento riportati nell'allegato alla direttiva 90/496/CEE del Consiglio ⁽²⁾, sostituita dal regolamento a partire dal 13 dicembre 2014.

La direttiva 90/496/CEE ha imposto l'uso di una percentuale associata alle razioni giornaliere raccomandate (RDA), sostituite all'allegato XIII, parte A, del regolamento dalle assunzioni di riferimento o dai "valori nutritivi di riferimento (VNR)". Mentre è possibile utilizzare il termine "valori nutritivi di riferimento" o il suo acronimo VNR, a condizione che vi sia una spiegazione completa di tale termine sulla confezione e che tale spiegazione sia facilmente individuabile dai consumatori, a fini di coerenza è consigliabile utilizzare la stessa terminologia per gli integratori alimentari e le altre sostanze nutritive sugli alimenti ⁽³⁾ e fare riferimento alle assunzioni di riferimento.»

Alla pagina 14, sezione 3, punto 3.7.2., primo capoverso:

anziché: «I complementi alimentari che riportano indicazioni nutrizionali e sulla salute devono avere una dichiarazione nutrizionale ai sensi del regolamento?»

leggasi: «Gli integratori alimentari che riportano indicazioni nutrizionali e sulla salute devono avere una dichiarazione nutrizionale ai sensi del regolamento?».

Alla pagina 14, sezione 3, punto 3.7.2., terzo capoverso:

anziché: «No. Le disposizioni del regolamento che prevedono una dichiarazione nutrizionale non si applicano ai complementi alimentari. Secondo l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute, per i complementi alimentari le informazioni nutrizionali devono essere fornite a norma dell'articolo 8 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ sui complementi alimentari.»

leggasi: «No. Le disposizioni del regolamento che prevedono una dichiarazione nutrizionale non si applicano agli integratori alimentari. Secondo l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute, per gli integratori alimentari le informazioni nutrizionali devono essere fornite a norma dell'articolo 8 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ sugli integratori alimentari.»

Alla pagina 14, sezione 3, punto 3.8.1., primo capoverso:

anziché: «Per gli alimenti confezionati con un liquido, la dichiarazione nutrizionale deve corrispondere al prodotto sgocciolato (senza il liquido) o al prodotto completo (con il liquido)?»

leggasi: «Per gli alimenti confezionati in un liquido, la dichiarazione nutrizionale deve corrispondere al prodotto sgocciolato (senza il liquido) o al prodotto completo (con il liquido)?»

Alla pagina 14, sezione 3, punto 3.8.1., terzo capoverso, prima, seconda, terza e quarta frase:

anziché: «Gli alimenti solidi possono presentarsi all'interno di un mezzo liquido, come definito al paragrafo 5 dell'allegato IX (come salamoia, succo di frutta) o altri liquidi (quali olio). Alcuni consumatori mangiano tali prodotti nella loro interezza, mentre altri mangiano soltanto i prodotti sgocciolati. In tale contesto, è pertanto preferibile che la dichiarazione nutrizionale sia calcolata per il contenuto totale del prodotto alimentare, ovvero per l'alimento solido e il liquido insieme, nei casi in cui è probabile che l'alimento venga consumato nella sua interezza. Tale informazione può essere volontariamente fornita nella dichiarazione nutrizionale del prodotto sgocciolato.»

leggasi: «Gli alimenti solidi possono presentarsi all'interno di un liquido di copertura, come definito al paragrafo 5 dell'allegato IX (come salamoia, succo di frutta) o altri liquidi (quali olio). Alcuni consumatori consumano tali prodotti nella loro interezza, mentre altri consumano soltanto i prodotti sgocciolati. In tale contesto è pertanto preferibile che la dichiarazione nutrizionale sia calcolata prendendo in considerazione il contenuto totale del prodotto alimentare, ovvero l'alimento solido e il liquido insieme, nei casi in cui è probabile che l'alimento venga consumato nella sua interezza. Tale informazione può essere volontariamente integrata da una dichiarazione nutrizionale riferita al prodotto sgocciolato.»
